

COMUNE DI ALTOPASCIO

STATUTO

- ✓ Statuto approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.68 del 26.10.2002, esecutiva ai sensi di legge, all'Albo Pretorio del Comune dal 6 al 20 novembre 2002, gg.15 consecutivi;
- ✓ Statuto affisso all'Albo Pretorio del Comune dal 16 novembre 2002 al 15 dicembre 2002, giorni 30 consecutivi;
- ✓ Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana Parte Quarta n.50 del 11.12.2002 - Supplemento n. 224 del 11.12.2002;
- ✓ Trasmesso al Ministero dell'Interno in data 30.12.2002
- ✓ Art.14 comma 3 modificato con deliberazione C.C. **n. 93 del 30/11/2009**, esecutiva ai sensi di legge, affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 14 dicembre 2010 al 28 dicembre 2009 per 15 gg. consecutivi e dal 28.12.2009 al 26.01.2010 per 30 gg. Consecutivi;
- ✓ Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana Parte II n.5 del 3.2.2010;
- ✓ Trasmesso al Ministero dell'Interno in data 19.2.2010.

TITOLO I PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

art. 1

Il Comune di Altopascio

1. Il Comune di Altopascio, istituito con Regio Decreto del 7 aprile 1881, è Ente Locale autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente Statuto.
2. Il Comune rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio Comunale, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo civile, sociale ed economico, garantendo la partecipazione democratica di tutti i cittadini alla realizzazione della politica comunale.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, nonché finanziaria ed impositiva, nell'ambito dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica e dei limiti generali da esse stabiliti. L'esercizio dell'autonomia impositiva e della correlata potestà regolamentare in materia è sviluppato conformemente ai principi definiti dalle leggi speciali di settore applicabili all'attività degli Enti Locali.
4. Il Comune è titolare ed esercita, altresì, funzioni proprie nonché quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
5. Il Comune collabora con lo Stato, la Regione, i Comuni, le Comunità Montane e con le forme associative e di unione tra Enti Locali nel pieno rispetto della reciproca autonomia.
6. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità europea, al

fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie, nonché al processo di conferimento agli Enti Locali di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo il quale l'attribuzione delle responsabilità pubbliche compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità.

7. Concorre, altresì, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, attraverso azioni finalizzate a perseguire il miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa, l'aumento della produttività e la riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza.

Art. 2

Finalità ed obiettivi

1. Il Comune di Altopascio, nella linea di una plurisecolare tradizione di servizio alla persona, emblematicamente espressa nel segno del Tau del proprio stemma, che evoca l'omonima e gloriosa istituzione dei Frati Ospitalieri da cui ebbe origine l'insediamento del Capoluogo, ispira la propria azione ai principi di libertà, solidarietà, giustizia ed, in generale, ai valori ed agli obiettivi sanciti nella Costituzione. Promuove segnatamente il rispetto dei diritti inviolabili della persona, il valore della pace e, nel rispetto del pluralismo culturale, l'integrazione sociale e sempre più elevate forme di convivenza umana.
2. L'azione amministrativa è improntata alla realizzazione di organiche politiche sociali tese a privilegiare gli interessi dei soggetti più deboli o svantaggiati, con una particolare attenzione agli anziani, ai minori, agli handicappati, nei confronti dei quali debbono essere assicurate idonee forme di assistenza ed iniziative volte a favorirne la socializzazione, l'accesso alle strutture, ai servizi ed il generale miglioramento delle condizioni di vita.
3. Il Comune ispira la sua attività al principio di pari opportunità tra donna e uomo attraverso il perseguimento di un'effettiva parità dei sessi nel lavoro, nella vita sociale, nel godimento e nell'esercizio dei diritti.
4. Il Comune cura l'adempimento dell'obbligo scolastico e promuove il diritto allo studio. Favorisce l'attività culturale e ne sostiene le iniziative, apprestando gli strumenti idonei al libero sviluppo delle sue forme.
5. Il Comune tutela l'ambiente, le risorse naturali, il patrimonio storico, artistico e culturale del proprio territorio attraverso la predisposizione di misure atte ad impedirne e prevenirne il depauperamento, la manomissione, l'inquinamento in tutte le sue forme: atmosferico, delle acque, del suolo e sottosuolo, acustico ed elettromagnetico. L'area del Sibolla ed il centro storico del Capoluogo sono da considerare quali elementi principali di identità territoriale-culturale da salvaguardare attivamente, così come le altre zone umide e le zone boschive residue. A tal fine vengono anche promossi ed incentivati studi e ricerche di natura ambientale e storica su scala locale, come rilevante contributo al crescere della comune memoria e identità sociale.
6. Riconoscendo la salute come diritto fondamentale della persona il Comune predisponde interventi idonei ad assicurare la salubrità e l'igiene dell'ambiente domestico e di lavoro, nonché una diffusa educazione sanitaria e di medicina preventiva. Si incentiva, inoltre, la pratica sportiva dei cittadini atteso l'elevato valore psicofisico e sociale della stessa.
7. Il Comune favorisce e valorizza le libere forme di volontariato e di associazionismo che considera, nella loro valenza culturale ed etico-civile, importanti espressioni di ricchezza sociale. Ad esse guarda anche come a privilegiati interlocutori e a potenziali soggetti di collaborazione per la realizzazione di progetti specifici.

8. Per il raggiungimento delle finalità enunciate e degli altri compiti istituzionali del Comune è fondamentale il coinvolgimento dei cittadini, sia come singoli, quanto nelle espressioni sociali organiche e nelle libere forme associative. La comunicazione e l'interazione costituiscono obiettivi strategici e vitali per un'effettiva ed autentica rappresentanza istituzionale della comunità locale. A tal fine il Comune promuove le condizioni favorevoli affinché sia garantita un'altrettanto effettiva ed autentica partecipazione ai processi politico-amministrativi su materie di rilevante interesse generale.
9. Il Comune, avvalendosi delle proprie competenze, nonché in collaborazione con l'Unione Europea, lo Stato, la Regione e gli altri Enti Locali, opera per promuovere ed attuare l'impegno sui temi della solidarietà internazionale e della pace, oltre a favorire rapporti e scambi culturali, scientifici ed economici.

Art. 3

Segni distintivi: territorio, sede, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Altopascio si sviluppa su una superficie di 28,72 Km². e confina con i Comuni di Capannori, Porcari e Montecarlo della Provincia di Lucca, con Chiesina Uzzanese della Provincia di Pistoia, con Fucecchio della Provincia di Firenze e Castelfranco di Sotto della Provincia di Pisa.
2. Il Comune è articolato nei territori di Altopascio - Capoluogo e delle Frazioni di Badia Pozzeveri, Marginone e Spianate, distinti da ben definiti caratteri storico-geografici e socio-culturali. Tale realtà viene riconosciuta e tenuta presente nel promuovere gli organismi di partecipazione e le forme di consultazione.
3. La sede del Comune è nel Palazzo Municipale in Altopascio e presso di esso hanno sede i principali uffici dell'Amministrazione comunale. Il Consiglio comunale si riunisce normalmente nell'aula consiliare sita in Piazza Ospitalieri di Altopascio.
4. Segno distintivo del Comune è costituito dallo stemma attribuito con R.D. 26 gennaio 1899, così rappresentato: scudo azzurro con al centro il Tau d'argento sormontato da un lambello di rosso. Lo scudo è cimato da un cerchio di muro in oro aperto da quattro porte, sormontato da nove merli dello stesso, uniti da muriccioli d'argento. Fronde di quercia e lauro contornano lo scudo.
5. Il Sindaco dispone, in occasione di cerimonie e celebrazioni ufficiali, l'esibizione e l'utilizzo del gonfalone comunale riconosciuto con D.P.R. del 26 settembre 1973, e così rappresentato: drappo di bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Altopascio. Le parti di metallo ed i cordoni argentati. L'asta verticale ricoperta di velluto del colore del drappo con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
6. L'uso e la riproduzione dello stemma, e le ipotesi di concessione del medesimo ad enti o associazioni, sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, ove ricorra un pubblico interesse.

Art.4**Programmazione e cooperazione**

1. Il Comune persegue le proprie finalità anche attraverso gli strumenti della programmazione e della cooperazione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Lucca e con la Regione Toscana.
3. Il Comune promuove la formalizzazione di intese o accordi di collaborazione con altri enti locali e con Pubbliche amministrazioni al fine di:
 - a. coordinare e migliorare l'esercizio delle funzioni e dei compiti a ciascuno attribuiti;
 - b. sostenere lo sviluppo di progettualità tecniche;
 - c. razionalizzare l'utilizzo degli strumenti di programmazione.
4. Possono essere, altresì, stipulate, anche su iniziativa e promozione del Comune di Altopascio, convenzioni con altri enti locali per l'esercizio in modo coordinato od in forma associata di servizi o funzioni.
5. Al fine di favorire il coordinamento della propria azione con quella di altri soggetti pubblici, il Comune utilizza, quali strumenti ordinari, gli accordi di programma.

Art. 5**Pari opportunità**

1. Nella Giunta, nelle Commissioni consiliari e negli altri organi collegiali, così come negli enti, aziende ed istituzioni partecipati, controllati o dipendenti dal Comune, è promossa la presenza di rappresentanti di entrambi i sessi.

CAPO II**ATTIVITÀ NORMATIVA E PUBBLICITA' DEGLI ATTI****Art. 6****Statuto**

1. Lo Statuto comunale, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi statali, e nel rispetto della normativa comunitaria, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente, determinando in particolare le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, le forme della collaborazione fra Comuni e Province, della partecipazione popolare, e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
2. Ad esso si conformano i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

Art. 7**Regolamenti e atti deliberativi**

1. Il Comune emana regolamenti sulla propria organizzazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici, e in tutte le materie in cui esercita funzioni.
2. La potestà regolamentare viene esercitata dall'organo comunale competente nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi generali dello Stato e dalla normativa comunitaria europea e nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto.

3. Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
4. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
5. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
6. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio comunale in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di cui al comma precedente.
7. I regolamenti comunali dovranno essere raccolti e tenuti presso la Segreteria dell'Ente

Art.8

Sanzioni amministrative

1. Le contravvenzioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali sono punite con sanzioni amministrative, ex lege 14.11.1981 n.689, la cui entità è stabilita nei regolamenti.
2. Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui al I comma rimangono invariate le somme per cui è ammesso pagamento in misura ridotta per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali

Art. 9

Pubblicità degli atti e informazione sull'attività comunale

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. Nel Municipio sono previsti appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il Segretario Comunale, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti.
3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità delle attività dell'Amministrazione e del Consiglio comunale nonché dei gruppi consiliari, disciplinate dal regolamento relativo alla partecipazione, in osservanza del principio di garanzia dei gruppi consiliari di minoranza.
4. Nel rispetto dei principi generali recati dalla Legge n.241/90, le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti è disciplinato da apposito regolamento.

TITOLO II **ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE**

CAPO I ORGANI ISTITUZIONALI

Art.10 Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. I poteri, le attribuzioni ed i rapporti tra gli organi dell'Ente sono stabiliti dalla legge e dal presente statuto, nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo e funzioni di gestione.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11 Ruolo e competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, espressione elettiva della Comunità locale, è l'organo che determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione, partecipando, secondo le modalità di cui all'art.30 del presente Statuto, alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche del Sindaco, nonché alla verifica periodica della loro attuazione da parte dello stesso e dei singoli assessori.
2. Il Consiglio emana gli atti fondamentali previsti dall'art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico degli Enti locali) ed esercita l'attività di indirizzo anche mediante risoluzioni, a seguito della presentazione di mozioni, ed ordini del giorno.
3. Le deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui all'art.42, D.Lgs.n.267/2000, cit., non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle che attengono alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta, da sottoporre, a pena di decadenza, a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi.
4. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
5. Il Consiglio esercita, altresì, ogni altra funzione o compito specificatamente demandatogli da leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
6. L'attività di controllo è esercitata attraverso interrogazioni, interpellanze, indagini conoscitive, e di ogni altro strumento previsto dalla legge.
7. Il Consiglio comunale viene informato dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso relazioni informative e propositive richieste al Sindaco, ai singoli assessori, ai revisori dei conti, al segretario, ai responsabili dei servizi, e ad eventuali consulenti esterni se previsti o nominati, sugli aspetti gestionali ed esecutivi dell'attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo alla organizzazione ed alla gestione dei servizi ed allo stato di attuazione dei programmi. Fatti salvi i poteri di ciascun consigliere in materia, la richiesta di informazioni e relazioni ai soggetti indicati da parte del Consiglio deve essere formulata, per il tramite del Presidente, quando a richiederlo sia un numero di consiglieri che rappresenti almeno 1/5 dei componenti l'assemblea.
8. Al Consiglio spetta la nomina e la designazione dei consiglieri chiamati a rappresentarlo negli organismi di qualsiasi natura, nonché la definizione degli

indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Le norme relative alla durata in carica, alla composizione ed all'elezione del Consiglio, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
10. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
11. Lo scioglimento del Consiglio si verifica, oltre che per le cause tassativamente stabilite dalla legge, nell'ipotesi di cui all'art.24 del presente Statuto

Art. 12

Prima seduta del Consiglio comunale

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si svolge entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nella prima seduta, il Consiglio comunale, ricevute le comunicazioni da parte del Sindaco concernenti le nomine alle cariche di Vice Sindaco e di Assessore, provvede prima di ogni altra deliberazione:
 - alla convalida degli eletti, giudicando delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti in materia, e provvedendo anche a disporre le eventuali surroghe; .
 - alla elezione tra i propri componenti della commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 20 marzo 1967 n.223.
3. Agli adempimenti di cui al comma precedente il Consiglio procede in seduta pubblica e a voto palese.
4. Sino all'elezione del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente a norma dell'articolo seguente, i lavori della seduta sono presieduti dal Sindaco.

Art.13

Il Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente viene eletto tra i componenti del Consiglio comunale, nella prima seduta dello stesso, a maggioranza dei consiglieri assegnati, con voto palese per appello nominale.
2. Se dopo il primo scrutinio nessuno dei votati ha raggiunto il *quorum* previsto, si procede nella stessa seduta a ballottaggio tra i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti durante la prima votazione e risulta eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
3. Nel caso di parità di voti tra due o più candidati nel corso della prima votazione, ai fini del successivo ballottaggio, prevale il consigliere che, nell'elezione a consigliere comunale, ha riportato la cifra elettorale individuale più alta, se alla determinazione di essa possa farsi luogo ai sensi di legge. In difetto, senza procedere a ballottaggio, si procederà ad una seconda votazione, nella quale per l'elezione alla carica di Presidente è sufficiente la maggioranza relativa dei Consiglieri votanti.
4. Immediatamente dopo la elezione del Presidente, con le medesime modalità, l'assemblea procede alla elezione del Vice Presidente.
5. In caso di contemporaneo impedimento del Presidente e del Vice Presidente, o qualora il Consiglio non abbia provveduto alla elezione di quest'ultimo, le funzioni

vicarie di Presidente dell'assemblea sono esercitate dal Consigliere anziano di cui all'art.16 del presente Statuto.

6. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati, su mozione di sfiducia proposta da almeno due quinti dei membri del Consiglio, computando anche il Sindaco. Tale mozione è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale da tenersi entro 15 giorni dalla presentazione della mozione stessa. La mozione per essere approvata deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Se la mozione è approvata nella stessa seduta si procede alle nuove elezioni.
7. Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica sino allo scioglimento del Consiglio dal quale sono eletti, salva l'ipotesi di revoca di cui al comma precedente.

Art.14

Ruolo e funzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'assemblea nei rapporti con gli altri organi istituzionali ed all'esterno dell'Amministrazione; assicura l'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio e delle sue articolazioni; ne dirige i lavori e promuove specifiche soluzioni delle problematiche ad essi correlate; ne esprime gli orientamenti su tematiche di carattere politico, sociale, economico e culturale; interviene, ispirandosi a criteri di imparzialità, a tutela delle prerogative dei singoli Consiglieri.
2. Il Presidente convoca il Consiglio comunale, sentiti i Capigruppo sulle materie da inserire all'ordine del giorno, ogni qual volta valuti necessaria una iniziativa riconducibile alla competenza di indirizzo e controllo politico – amministrativo propria del Consiglio stesso.
3. E' tenuto, altresì alla riunione del Consiglio entro un termine non superiore a 20 giorni, quando ne facciano richiesta il Sindaco o almeno 1/5 dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Il Presidente del Consiglio assicura adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, anche mettendo a disposizione la documentazione necessaria alle valutazioni richieste in sede assembleare.
5. Il Presidente concorre, previa intesa con i singoli Presidenti, alla programmazione coordinata dei lavori delle Commissioni consiliari.
6. E' facoltà del Presidente dell'assemblea intervenire, nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento del Consiglio comunale, sul funzionamento dei rapporti istituzionali fra Organi del Comune, al fine di consentire un migliore e più rapido sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali inerenti le principali linee d'azione dell'Ente.
7. La carica di Presidente è incompatibile con quella di assessore e con quella di componente delle commissioni consiliari, alle quali ha facoltà di partecipare senza diritto di voto.

Art.15

Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo e quando venga espressamente delegato.
2. Collabora con il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.

Art. 16***Il Consigliere anziano***

Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla medesima carica proclamati consiglieri.

Art. 17***I Gruppi consiliari***

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti a norma di regolamento e designano il proprio capigruppo.
2. Le funzioni dei capigruppo sono stabilite dalle norme del presente Statuto e dal regolamento.
3. A ciascun Gruppo Consiliare sono messe a disposizione una sede, personale di servizio durante le riunioni, attrezzature e quanto necessario all'esercizio del mandato, compatibilmente con le risorse disponibili del Comune e la gestione efficiente delle stesse. Ai gruppi consiliari, che volta per volta ne facciano richiesta, è inoltre assicurato anche idoneo supporto legale tecnico-amministrativo attraverso la consultazione del personale o dei consulenti esterni del Comune, con modalità che non comportino aggravio di spesa per l'Amministrazione.

Art. 18***Le commissioni consiliari***

1. Il Consiglio comunale, entro tre mesi dal proprio insediamento, istituisce commissioni permanenti con funzioni istruttorie, preparatorie e referenti per atti di competenza consiliare, e commissioni con funzioni di controllo e di garanzia.
2. Le competenze e funzioni di ciascuna commissione sono determinate dalla deliberazione di istituzione.
3. Il regolamento disciplina la costituzione e la composizione delle commissioni permanenti con funzioni istruttorie e preparatorie nel rispetto dei criteri di proporzionalità e rappresentanza di tutti i gruppi; disciplina, altresì, il loro funzionamento e le loro attribuzioni.
4. Le commissioni esercitano le competenze ad esse attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle istituzioni, dalle società e dagli altri enti ed organismi dipendenti del Comune.
5. Alle commissioni può essere deferito il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, da sottoporre all'esame ed alla votazione del Consiglio.
6. Il regolamento disciplina, altresì, il numero delle commissioni di garanzia e controllo, comunque non inferiore ad una, la cui presidenza è attribuita alle minoranze, secondo criteri e procedure di elezione precipuamente individuate dallo stesso regolamento a tutela del ruolo dei gruppi di opposizione.
7. Il Consiglio comunale può inoltre istituire Commissioni speciali o di indagine per l'esame di problemi particolari, stabilendone con deliberazione la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata. Tali Commissioni concludono la loro attività con una relazione dettagliata al Consiglio Comunale, che adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti alle risultanze dell'indagine.
8. Le Commissioni hanno comunque diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco o degli Assessori, nonché l'audizione dei dirigenti e dei responsabili di servizio o di altri dipendenti e collaboratori del Comune, degli amministratori e dirigenti degli enti e degli organismi dipendenti. Possono invitare ai propri lavori

persone estranee all'amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti trattati.

Art.19

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, con l'adozione della relativa delibera da parte del Consiglio comunale.
3. La disciplina relativa allo stato giuridico dei consiglieri, alle dimissioni, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei medesimi, alla procedura per la surrogazione di quanti sono risultati ineleggibili, è regolata dalla legge.
4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e possono formulare interrogazioni e mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo.
5. Hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende ed enti dipendenti dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in possesso di detti organismi e ritenute utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente indicati dalla legge.
6. Il regolamento disciplina le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte, nonché le modalità di accesso agli uffici compatibilmente al regolare svolgimento dell'attività degli stessi.
7. In ogni caso il Sindaco e gli assessori da esso delegati rispondono alle interrogazioni ed alle istanze rivolte, anche per iscritto, entro un termine di 30 giorni.
8. L'entità e la tipologia dell'indennità spettanti a ciascun consigliere in ragione delle proprie funzioni e attività sono stabilite dalla legge. E' consentito agli interessati richiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione secondo le modalità stabilite dal regolamento e sempre con i limiti di cui all'art.82 comma 4, D.Lgs.n.267/2000.
9. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti di cui fanno parte.
10. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio comunale, o comunque a cinque sedute non consecutive nell'arco di un anno solare, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. Accertata la ricorrenza di una delle condizioni dette, il Presidente del Consiglio comunica per iscritto all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi della Legge n.241/90. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze a mezzo di osservazioni scritte e documentazione probatoria da prodursi entro un termine non inferiore a venti giorni dal ricevimento della comunicazione. Il regolamento disciplina le fasi del procedimento dedicato nel rispetto dei principi contenuti dalla legge e delle norme del presente Statuto.
11. In ossequio al principio di trasparenza, ogni consigliere è tenuto comunicare annualmente la propria situazione patrimoniale e reddituale secondo le modalità stabilite nel regolamento di funzionamento del Consiglio.

Art.20**Funzionamento del Consiglio comunale**

1. Il Consiglio Comunale articola la propria attività secondo modalità che garantiscono la programmazione dei lavori e la piena partecipazione di tutti i Gruppi Consiliari. Il regolamento stabilisce le modalità di sviluppo dell'attività, le forme di convocazione delle riunioni dell'assemblea.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.
3. Di ogni seduta è redatto verbale, nel quale deve essere dato specifico resoconto dell'attività dell'assemblea.
4. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale esaustivamente, o in concorrenza con altri testi regolamentari specifici, definisce anche gli istituti e le forme di relazione tra l'assemblea e gli organismi ad essa correlati, quali le Commissioni consiliari permanenti, i Gruppi consiliari, la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari, nonché le forme e le modalità di consultazione e di relazione tra tali organismi ed il Presidente del Consiglio.
5. In osservanza ed attuazione dell'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio e degli organismi correlati, nel regolamento vengono disciplinate le modalità attraverso le quali sono garantite al Consiglio, al Presidente di esso, ai Gruppi regolarmente costituiti e, se del caso, agli altri organismi consiliari, i mezzi, i servizi e le risorse umane e finanziarie necessarie per assicurarne il funzionamento.

**CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE**

Art.21**Composizione della Giunta e nomina degli assessori**

1. La Giunta comunale è l'organo di collaborazione e supporto del Sindaco per l'attuazione del suo programma e degli indirizzi generali di governo.
2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero di assessori non superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali assegnati, computando anche il Sindaco.
3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra i quali indica un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni, previo deposito agli atti del Consiglio almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza.
4. Allo status di assessore comunale si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità ed i doveri di astensione previsti dalla legge.

Art.22**Assessori esterni**

1. Non più di uno degli assessori nominati dal Sindaco può essere scelto tra cittadini con riconosciuta esperienza professionale e culturale, che non facciano parte del Consiglio e che siano comunque in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità richiesti dalla carica di Consigliere.

Art.23***Durata in carica - Surrogazione e revoca degli assessori***

1. La Giunta rimane in carica sino all'elezione del nuovo sindaco.
2. In caso di cessazione dalla carica di uno o più Assessori, per qualsiasi causa, il Sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al Consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva.
3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco può incaricare altro Assessore di assumerne le funzioni.
4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio, unitamente ai provvedimenti di sostituzione.

Art. 24***Mozione di sfiducia***

1. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano contemporaneamente dalla carica, a seguito dell'approvazione, da parte della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio comunale.
4. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.

Art. 25***Competenze della Giunta***

1. La Giunta:
 - a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei responsabili dei settori e unità operative;
 - b) riferisce periodicamente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;
 - c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
 - d) adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
2. Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:
 - a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - b) predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, i programmi, i piani finanziari, ed i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
 - c) proporre regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;

- d) proporre al Consiglio:
- aa) le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;
 - bb) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
 - cc) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - dd) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni.
3. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio che non siano espressamente riservati ad altri organi ed uffici dell'Ente.
4. E' compito della Giunta deliberare i prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelevamenti dal fondo di riserva di cassa.

Art. 26

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferma restando la possibilità di ripartire al suo interno le attribuzioni e le responsabilità ai singoli Assessori.
2. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri assegnati ed a maggioranza assoluta dei voti.
5. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
6. Alle sedute della Giunta possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i revisori dei conti, nella persona del loro Presidente.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
8. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
9. Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati.
10. La Giunta con propria deliberazione provvede a regolamentare le modalità relative al proprio funzionamento.

Art. 27***Deliberazioni d'urgenza della Giunta***

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. L'urgenza è determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 28***Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta***

1. Fatte salve specifiche disposizioni di legge, tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

**CAPO IV
IL SINDACO****Art. 29*****Ruolo istituzionale e funzioni del Sindaco***

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta; sovrintende al funzionamento dei settori, dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti; esercita le funzioni attribuitegli dai regolamenti, dal presente Statuto e dalla legge, salvo quanto previsto dall'art.107, D.Lgs.n.267/2000.
2. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell'amministrazione comunale, esercita, altresì, funzioni volte ad assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune; in particolare :
 - a) emana direttive per l'attuazione degli indirizzi e degli atti fondamentali del Consiglio e dei provvedimenti deliberativi della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione dell'attività di governo;
 - b) provvede alla elaborazione del documento contenente le linee programmatiche per il mandato amministrativo e lo sottopone all'esame ed alla verifica periodica del Consiglio, ai sensi del successivo articolo 30;
 - c) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con le amministrazioni locali interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale;
 - d) adotta ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

- e) emana direttive per lo svolgimento delle attività di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;
- f) nel rispetto dei criteri e delle modalità disciplinate nell'ordinamento degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di direzione, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, ed incarichi di collaborazione esterna non rimessi alla competenza dirigenziale, secondo le modalità indicate dagli articoli 109-110 del D.Lgs.n.267/2000, nonché dal presente statuto e dai regolamenti;
- g) nomina e revoca il Segretario comunale nonché i responsabili dei settori, delle unità operative o/e degli uffici e dei servizi ;
- h) sovrintende al funzionamento dei settori, delle unità operative, dei servizi e degli uffici e vigila a che il Segretario comunale ed i responsabili dei settori e delle unità operative diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- i) provvede alla nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti della Giunta comunale, a norma degli articoli 12 e 21 del presente Statuto;
- j) provvede alla revoca dei componenti della Giunta ed alla loro sostituzione in caso di cessazione o di revoca, a norma dell'art.23 del presente Statuto;
- k) convoca e presiede la Giunta comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
- l) distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate ed alle deleghe rilasciate ai sensi dell'articolo successivo;
- m) vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo dell'Assessore da lui delegato;
- n) al fine di assicurare l'unità e l'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo nonché la realizzazione dei programmi e delle iniziative progettuali, promuove e coordina l'attività della Giunta e dei singoli Assessori, svolgendo attività d'impulso nei confronti di questi e sovrintendendo direttamente alle materie ed ai progetti di valenza interassessoriale;
- o) indice i Referendum Comunali;
- p) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina e alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, dandone successiva comunicazione al Consiglio; provvede, altresì, alla loro revoca;
- q) ha la rappresentanza legale del Comune, salvo i casi per cui la legge prevede diversamente;
- r) autorizza ad introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria, con potere di delegare la rappresentanza in sede processuale del Comune ad un dirigente o responsabile di servizio, che in tale evenienza sottoscrive la procura alle liti.
- s) nomina i componenti delle commissioni di appalto, quelle per l'appalto concorso ed i membri delle commissioni di concorso nel rispetto di quanto

previsto dalla normativa vigente ed avvalendosi di norma delle professionalità presenti nella struttura dell'ente e nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

3. Il Sindaco sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
4. Distintivo del Sindaco è la sciarpa tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art.30

Definizione delle linee programmatiche e verifica annuale

1. Il Sindaco predispone un articolato documento descrittivo delle linee programmatiche per il mandato amministrativo, tenendo conto delle indicazioni e delle istanze provenienti dalla Comunità locale.
2. I singoli Assessori possono contribuire alla formazione del documento con proposte ed elementi informativi inerenti le materie ed i progetti di propria competenza.
3. Entro 150 giorni dall'insediamento il Sindaco presenta il documento di attuazione delle linee programmatiche al Consiglio, che ne svolge l'esame, valutando gli elementi costitutivi delle azioni e dei progetti dell'Amministrazione per il mandato amministrativo e procede ad un confronto sui contenuti delle stesse con Sindaco e Assessori anche nell'ambito delle Commissioni consiliari.
4. In relazione all'esame del documento, il Consiglio può approvare eventuali risoluzioni di accompagnamento dello stesso.
5. Al fine di illustrare e sottoporre a verifica lo stato di attuazione dei programmi, annualmente il Sindaco presenta al Consiglio una dettagliata relazione sullo sviluppo ed il grado di realizzazione complessiva delle linee programmatiche, anche in riferimento ai risultati del controllo di gestione delle risorse economiche.
6. La relazione può contenere integrazioni e modifiche adeguatamente giustificate.
7. Il Consiglio comunale prende in esame le integrazioni e le modifiche comunque entro il 30 settembre dell'anno entro il quale devono essere rese operative, approvando, se del caso, risoluzioni di accompagnamento.

Art. 31

Elezione e durata in carica

1. Il Sindaco viene eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale, del quale fa parte, secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Il Sindaco, in qualità di responsabile dell'amministrazione, entra in carica alla fine delle operazioni relative alla proclamazione degli eletti; mentre, come ufficiale del governo, entra in carica dopo la convalida degli eletti ed il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Resta in carica fino all'assunzione delle funzioni da parte del nuovo sindaco.

4. Chi ha ricoperto la carica di Sindaco per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto stabilito dall'art.51, comma 3, D.Lgs.n.267/2000.

Art. 32

Cessazione dalla carica

1. Il Sindaco cessa dalla carica a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro comunicazione al Consiglio.
2. Nei casi previsti dal comma 1 la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. I due organi rimangono in carica tuttavia fino all'elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio. Fino a tale termine le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco, a norma dell'art.34 del presente Statuto.
3. La decadenza del Sindaco è inoltre determinata dallo scioglimento del Consiglio comunale per le cause previste dalla legge, nonché dall'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'art.24 del presente Statuto.

Art. 33

Delega delle funzioni

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un assessore con delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Con suo provvedimento il Sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai responsabili dei settori e delle unità operative.
4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
6. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.
7. Gli assessori, ai quali sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

Art. 34

Vice Sindaco

1. La carica di Vice Sindaco è attribuita dal Sindaco ad un componente della Giunta.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi di legge. Il Vice Sindaco svolge le funzioni del Sindaco, fino all'insediamento dei nuovi organi, in

caso di decadenza della Giunta e scioglimento del Consiglio determinati da dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

Art. 35

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di Polizia Giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Ove il Sindaco, o chi ne esercita le funzioni, non adempia ai compiti di cui al comma precedente, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse, alle cui spese provvede l'Ente comunale
3. Nelle materie di cui al primo comma il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un Consigliere comunale.
4. Il Sindaco, nella qualità di Ufficiale di governo, esercita i poteri di ordinanza di cui all'art.54, commi 2-3, D.Lgs.n.267/2000, con le modalità ed i limiti ivi previsti.

Art. 36

Pubblicità delle spese elettorali

1. I candidati alla carica di Sindaco ed i presentatori delle liste per l'elezione del Consiglio comunale devono presentare, con le modalità stabilite dal regolamento, un bilancio preventivo di spesa all'atto del deposito delle liste ed un rendiconto delle spese effettivamente sostenute entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale.
2. I documenti di cui al comma 1 sono resi noti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

Struttura organizzativa del Comune

Art.37

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Altopascio è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla Giunta e predisposto in osservanza di quanto stabilito dalla normativa in materia, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio ed in base a criteri di autonomia e flessibilità delle componenti strutturali, di funzionalità ed economicità di gestione, di professionalità e responsabilità.

2. Il regolamento di organizzazione nonché gli atti disciplinanti la dotazione organica devono ispirarsi, altresì, al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai dirigenti ed ai funzionari responsabili spetta, invece, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente rispetto alle finalità istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art.38

Struttura ed organizzazione

1. L'organizzazione del Comune, al fine di coprire ogni esigenza di funzionalità in ordine alle necessità dell'ente, si articola in unità operative che sono aggregate secondo criteri di omogeneità in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o a staff intersettoriali.
2. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità. A ciascun settore e/o unità operativa è preposto un responsabile cui sono attribuite le competenze previste dalla legge, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Ente.
3. I responsabili di ciascun settore e/o unità operativa e/o i dirigenti preposti al singolo settore fanno capo al Sindaco e la loro attività è coordinata dal Segretario Generale.
4. Per un migliore esercizio delle funzioni dell'Ente e per favorirne l'attività per progetti e programmi, in relazione a quanto disposto dal precedente comma, possono essere istituite conferenze dei responsabili di settore e/o di unità operative presiedute e dirette dal Segretario Generale.
5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico devono essere fissati in considerazione dell'obiettivo prioritario del soddisfacimento ottimale delle esigenze dei cittadini e dell'utenza.

Art.39

Ruolo e funzione dei responsabili di servizio e dei dirigenti

1. I responsabili di servizio e/ o i dirigenti sono responsabili per la gestione amministrativa dell'azione del Comune, tradotta in atti e sviluppata attraverso la direzione delle strutture organizzative nelle quali è articolata l'amministrazione comunale.
2. L'attribuzione della responsabilità di direzione delle strutture in cui si articola l'organizzazione dell'amministrazione comunale spetta al Sindaco, che la conferisce secondo criteri di competenza professionale in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
3. La responsabilità di direzione di una struttura organizzativa è attribuita a tempo determinato e deve essere espressamente rinnovata. La copertura dei posti di direzione di struttura organizzativa, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante stipulazione di un contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di

diritto privato, con un soggetto in possesso di elevate esperienza e qualificazione professionale, ferma restando i requisiti richiesti dalla qualifica e dal ruolo da ricoprire.

4. Per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo del Comune, i responsabili di settore e/o i dirigenti assumono, nell'area delle rispettive competenze, ed in conformità allo Statuto ed ai regolamenti, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. In quest'ambito adottano tutti gli atti necessari ed opportuni, ivi compresi quelli che impegnino l'amministrazione verso l'esterno o che comportino l'esercizio di poteri discrezionali secondo modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
5. I responsabili di servizio e/o i dirigenti, in particolare, coordinando e dando impulso alla attività degli uffici e dei servizi cui sono preposti secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottano e realizzano le attività ad essi attribuite dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000.
6. Ai responsabili di servizio e/o ai dirigenti spettano altresì:
 - a) l'adozione degli atti ad essi delegati dal Sindaco;
 - b) i compiti e le funzioni esplicitanti le varie forme di collaborazione con il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio, in relazione allo svolgimento dell'attività amministrativa, con particolare riguardo alla predisposizione ed all'attuazione di programmi e progettualità complessi;
 - c) lo sviluppo di ogni attività finalizzata a dare attuazione a progettualità e programmi specifici dei quali il Comune sia soggetto promotore o partecipante in ambito comunitario, nazionale o regionale.
7. I responsabili di servizio e/o i dirigenti esercitano le competenze ad essi attribuite nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, nonché svolgendo la loro azione con riguardo alle direttive impartite dal Sindaco e dagli assessori di riferimento.

Art.40

Responsabilità dei responsabili di servizio e/o dei dirigenti e valutazione dei risultati

1. I responsabili di servizio e/o i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati, con particolare riferimento allo svolgimento della propria azione secondo criteri di correttezza amministrativa e di efficienza della gestione.
2. La valutazione dei risultati di gestione è svolta con riferimento alle prestazioni svolte in ordine alla realizzazione di programmi e progetti dell'amministrazione comunale ed ai comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.
3. La valutazione dei responsabili di servizio e/o dei dirigenti, disciplinata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e da linee di indirizzo adottate dagli organi di governo, è sviluppata periodicamente tenendo particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.
4. L'attività operativa di predisposizione dei dati economici e finanziari preordinata alla valutazione dei risultati dei responsabili dei servizi, nell'ambito della funzione di controllo della gestione di cui al successivo articolo 67, è affidata al Collegio dei Revisori dei conti, che vi provvederà secondo criteri e modalità stabilite dal presente Statuto, dai regolamenti attuativi di esso e dalla Legge, riferendo gli esiti e le conclusioni dell'attività alla Giunta, per gli eventuali provvedimenti di competenza.
5. Qualora la valutazione dei risultati dei responsabili di servizio e/o dei dirigenti faccia emergere il mancato raggiungimento al termine dell'esercizio finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione, nei confronti del

responsabile di servizio interessato, previa verifica e contraddittorio con lo stesso in ordine ai presupposti della valutazione, possono essere adottati tutti i provvedimenti necessari a far valere la sua responsabilità.

Art.41

Il Segretario Generale: ruolo e funzioni

1. Il Comune ha un Segretario Generale titolare dipendente dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ed iscritto all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali.
2. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'Albo di cui al comma precedente.
3. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.
4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Generale sono stabiliti dalla Legge e dalla Contrattazione Collettiva.
5. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco e fatte salve le specifiche disposizioni di Legge, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
6. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Servizio e ne coordina l'attività nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore Generale.
7. Il Segretario Generale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
8. Il Segretario Generale svolge attività di qualificata consulenza giuridica per gli Amministratori ed i responsabili di Servizio dell'Amministrazione Comunale, potendo, su richiesta, esprimere specifici pareri motivati su atti e questioni ad esso sottoposti.
9. Il Segretario Generale può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitogli dal Sindaco.

Art.42

Il Vice Segretario

1. Nella dotazione/pianta organica del Comune di Altopascio è previsto il Vice Segretario nel rispetto del principio del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera di segretario comunale.
2. Il vice segretario coadiuva il segretario comunale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto e lo sostituisce in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.
3. Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio alle attività del segretario, al vice segretario può essere attribuita la direzione ed il coordinamento di settori e/o unità operative o la responsabilità di servizi o uffici.

Art.43**Incarichi a contratto**

1. Il Comune può procedere, ai sensi dell'articolo 110, D.Lgs.n.267/2000, alla copertura dei posti di responsabili di settore e/o unità operative, mediante la stipula di contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Gli incarichi sono attribuiti, nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con provvedimenti motivati dal Sindaco e disposti con deliberazione della Giunta comunale, che fissa la durata non superiore a quattro anni e la retribuzione. Il rinnovo dell'incarico può essere disposto, per una sola volta, previa valutazione dei risultati ottenuti da chi ha ricoperto l'incarico nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi del Comune da lui diretti.
3. L'incarico di cui al precedente comma può essere interrotto con motivato provvedimento quando il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato.

Art. 44**Collaborazioni esterne**

1. Per obiettivi determinati e con convenzione a termine, il Sindaco, con provvedimento motivato, può attribuire e definire incarichi per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
2. L'incarico è disposto con deliberazione della Giunta municipale, che fissa le modalità di svolgimento nonché la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione e il relativo importo.

Art. 45**Personale dipendente**

1. La struttura burocratica del Comune è organizzata sulla base di criteri di economicità, efficacia, efficienza dell'azione amministrativa, in attuazione e nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità della stessa.
2. L'ufficio di dipendente comunale è incompatibile con ogni altro ufficio retribuito a carico di altri enti pubblici o privati, nonché con l'esercizio di attività libere professionali, commerciali e industriali. L'Amministrazione comunale non può conferire o autorizzare incarichi ai propri dipendenti, non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio, che non siano previsti o disciplinati da altre fonti normative. L'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche che svolgono attività d'impresa o commerciale, devono essere espressamente autorizzati. Il conferimento e l'autorizzazione di cui ai punti precedenti è disposto dalla Giunta comunale secondo i criteri fissati nello specifico regolamento.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti è disciplinato dalle disposizioni del titolo II capo I del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvi i limiti stabiliti per il perseguimento degli interessi generali, cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate.

4. Il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi sulla base dei quali l'amministrazione garantisce parità di trattamento e comunque retributivamente non inferiore a quello previsto dal rispettivo contratto collettivo.
5. Le norme relative all'assunzione, alla carriera e alla disciplina del personale sono stabilite dalla legge e dal regolamento organico. Esso si ispira al principio di cooperazione, facilitandone l'attuazione tra i vari livelli di servizio, fermo restando il principio di gerarchia corrispondente alle esigenze di ordinata gestione e di decisione finale.
6. Per esigenze di servizio ed in attuazione dei principi di mobilità e rotazione negli incarichi, il responsabile di ciascun settore o unità operativa può, di propria iniziativa o su proposta, modificare la ripartizione del personale tra i diversi uffici della struttura medesima, nel rispetto delle esperienze acquisite da ciascun dipendente e dei profili professionali inerenti alla qualifica funzionale.
7. Il Comune promuove la formazione professionale del personale, organizzando corsi di preparazione per i nuovi assunti e di perfezionamento per gli appartenenti ai vari livelli, al fine di ottenere una sempre migliore qualità dei servizi anche con strumentazioni sempre più funzionali.

Art. 46***Sanzioni disciplinari e responsabilità***

1. In materia di responsabilità e di sanzioni disciplinari si applicano le norme in vigore per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e quelle dettate dai contratti collettivi di comparto.

TITOLO IV
PARTECIPAZIONE

CAPO I

DIRITTI E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 47***Partecipazione popolare***

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Art. 48***Forme associative***

1. In virtù di quanto enunciato all'articolo 2 del presente Statuto, il Comune istituisce, distintamente per aree tematiche, organismi consultivi aperti ai rappresentanti degli

enti associativi e formazioni sociali operanti sul territorio, quali luoghi istituzionali di confronto e di partecipazione alla vita amministrativa dell'ente locale. Anche a tale scopo, è istituito un albo, soggetto ad aggiornamento periodico, al quale sono iscritti gli organismi associativi e le organizzazioni di volontariato operanti sul territorio e che ne facciano domanda.

2. La disciplina delle forme di partecipazione previste dal presente articolo è demandata ad apposito regolamento.

Art. 49

Iniziativa popolare

1. Tutti i cittadini, i residenti o coloro che comunque operano nel territorio comunale e le loro associazioni possono presentare istanze, petizioni o proposte, regolarmente sottoscritte, dirette a promuovere nelle materie di competenza comunale interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Il Comune di Altopascio ne garantisce tempestivo esame e riscontro.
2. Le istanze devono essere prese in considerazione dal Sindaco o dall'Assessore delegato per materia, che formula le relative valutazioni, dando risposta scritta entro 30 giorni.
3. Le petizioni e le proposte, intese ad ottenere l'adozione di provvedimenti amministrativi di carattere generale o normativo devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune. Esse sono presentate al Presidente del Consiglio comunale, il quale le trasmette con osservazioni entro 10 giorni al Consiglio, affinché l'organo collegiale ne valuti i contenuti ed adotti i provvedimenti necessari entro 90 giorni.
4. L'iniziativa popolare può avere anche ad oggetto l'istituzione di commissioni di inchiesta. Quando la proposta venga fatta propria da almeno un terzo dei consiglieri comunali, la commissione di inchiesta deve essere costituita.
5. I requisiti di ammissibilità, le procedure di presentazione e valutazione, le forme di pubblicità, i termini e le forme di risposta ed i poteri, anche di controllo, dei proponenti sono disciplinati dal regolamento sulla partecipazione.
6. Le istanze, le petizioni e le proposte sono raccolte in un unico apposito registro, in ordine cronologico, con l'indicazione dell'iter istruttorio e decisorio seguito, nonché degli eventuali provvedimenti adottati. Il registro è pubblico e disponibile per la consultazione da parte dei cittadini.

Art.50

Consultazione popolare

1. Al fine di garantire la tutela degli interessi collettivi e diffusi e di assicurare che l'attività amministrativa venga esercitata valutando le effettive esigenze della collettività, il Comune utilizza forme di consultazione attraverso periodici incontri con la popolazione o con tecniche di rilevamento statistico.
2. La consultazione deve sempre essere effettuata nel procedimento di formazione degli atti normativi e amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, che siano rilevanti per gli interessi della comunità.
3. La disciplina di quanto sopra è demandata al regolamento sulla partecipazione.

Art. 51**Referendum**

1. Qualora ne facciano richiesta almeno un decimo dei cittadini elettori residenti nel Comune, o tre quinti dei consiglieri comunali assegnati, il Sindaco, previo giudizio di ammissibilità espresso nelle forme di cui all'articolo 52 del presente Statuto, indice referendum consultivo o propositivo su questioni interessanti la comunità locale e di competenza dell'Amministrazione comunale, nonché sugli atti normativi generali adottati dall'Amministrazione comunale, con esclusione delle seguenti materie:
 - a) provvedimenti concernenti tributi e bilancio;
 - b) espropriazione per pubblica utilità;
 - c) provvedimenti concernenti persone;
 - d) Statuto comunale;
 - e) provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'assunzione di prestiti;
 - g) atti o provvedimenti a contenuto vincolato.
2. Qualora l'atto sottoposto a referendum non sia stato ancora eseguito o si tratti di atti ad esecuzione continuata o differita, l'organo dal quale l'atto è stato adottato può sospenderne l'efficacia. Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto. La proposta si intende accolta quando abbia riportato la maggioranza dei voti validi.
3. I risultati del referendum devono essere valutati dall'organo dal quale l'atto è stato adottato con le modalità previste dal regolamento entro trenta giorni dallo svolgimento della consultazione.
4. Il regolamento disciplina le modalità di partecipazione del Comitato promotore alla seduta di discussione.
5. Qualora l'organo dal quale è stato adottato l'atto ritenga di non doversi conformare al risultato del referendum, la deliberazione che conclude il procedimento deve indicarne motivi.

Art.52**Giudizio di ammissibilità**

1. Il giudizio di ammissibilità, espresso con formale provvedimento amministrativo, è di competenza del Comitato dei garanti, i cui membri sono eletti dal Consiglio comunale tra soggetti che garantiscono preparazione tecnico-amministrativa, imparzialità ed indipendenza.
2. Il Comitato resta in carica per la durata del mandato consiliare.
3. Nel caso di referendum propositivo, qualora il quesito comporti la successiva adozione di un atto, per il quale dovranno essere acquisiti pareri di dirigenti competenti, il Comitato dovrà acquisire detti pareri prima di esprimere il giudizio di ammissibilità.
4. Qualora il Comitato intenda esprimersi negativamente, è tenuto a convocare il comitato promotore che può modificare la proposta referendaria.

Art 53**Partecipazione ai procedimenti amministrativi**

1. Il Comune assicura la partecipazione ai procedimenti amministrativi dei destinatari degli atti e dei soggetti comunque interessati, secondo i principi stabiliti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto.
2. Nei procedimenti amministrativi, attivati sia su istanza di parte sia d'ufficio, il soggetto destinatario del provvedimento finale può partecipare al procedimento mediante presentazione di memorie e osservazioni. Ha altresì diritto ad essere ascoltato dal responsabile del procedimento stesso su fatti e temi rilevanti ai fini del provvedimento finale, nonché ad assistere ad accertamenti ed ispezioni condotti in sede di istruttoria procedimentale.
3. Qualora per motivi di celerità non sia possibile comunicare l'avvio del procedimento, è necessario comunque garantire la partecipazione degli aventi titolo nelle forme e nei tempi consentiti dalle stesse esigenze di urgenza. Nel provvedimento devono essere indicati i motivi che abbiano impedito una completa partecipazione al procedimento.
4. La partecipazione degli interessati è garantita anche in relazione ai procedimenti tributari, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione speciale di settore.
5. Il regolamento sulla partecipazione disciplina i tempi e le modalità dell'informazione ai cittadini sullo stato degli atti e delle relative procedure, nonché sull'ordine di esame di atti, progetti e documenti che li riguardano.

Art. 54**Difensore civico**

1. Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini ed a garantire l'imparzialità, la trasparenza e l'accesso all'Amministrazione Comunale, nonché il suo buon andamento, è prevista l'istituzione del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico viene eletto dal Consiglio Comunale, con una maggioranza di quattro quinti dei consiglieri assegnati, nelle prime due votazioni, e di due terzi dei consiglieri assegnati, nelle successive, ed è scelto fra persone di riconosciuta capacità e dirittura morale con provata esperienza nel campo giuridico - amministrativo.
3. In deroga al precedente comma 2, l'istituzione del Difensore Civico, previa deliberazione del Consiglio comunale, può avvenire anche in forma convenzionata con la Regione, con la Provincia o con altri Comuni. In tal caso, la convenzione stipulata disciplina l'ufficio del Difensore civico e i rapporti tra le amministrazioni pubbliche che vi partecipano, nonché gli altri aspetti dell'incarico.
4. Il Difensore civico dura in carica sino alla fine del mandato amministrativo e può essere rieletto per una sola volta.
5. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico ovvero decadono di diritto dalla carica
 - a) i membri del Parlamento e del Governo, i consiglieri e assessori regionali, provinciali, comunali, i consiglieri di circoscrizione, i soggetti o i membri degli organi con funzioni esecutivo-gestionali delle Aziende sanitarie locali;
 - b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali;
 - c) i dipendenti statali e di enti pubblici in attività;
 - d) gli amministratori del Comune, gli amministratori e i dipendenti delle aziende speciali ed istituzioni, gli amministratori di enti o società a partecipazione comunale nonché i revisori dei conti del Comune;
 - e) i consulenti che prestino la loro opera per il Comune e per gli organismi di cui alla lettera d).

6. La carica di Difensore civico è incompatibile con la candidatura nelle liste per l'elezione del Consiglio Comunale. Il regolamento sulla partecipazione definisce gli altri casi di ineleggibilità ed incompatibilità. Valgono in ogni caso le cause di incompatibilità previste per i consiglieri comunali
7. Il Consiglio Comunale può, per gravi motivi, revocare il mandato, con la procedura prevista per la elezione.

Art. 55

Prerogative e funzioni del difensore civico

1. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando, di propria iniziativa o su istanza di cittadini e di formazioni sociali, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini, e suggerendo soluzioni opportune e praticabili. Il Difensore civico non può intervenire a richiesta dei consiglieri e degli Assessori comunali nell'esercizio delle rispettive funzioni. La materia del pubblico impiego è esclusa dall'ambito dell'intervento del difensore civico comunale
2. Il Difensore civico esercita, altresì, le funzioni attribuitegli dalla legge.
3. Il Difensore civico assolve alle proprie funzioni con imparzialità ed adeguata preparazione giuridica tecnico-amministrativa, svolgendo la propria attività in piena libertà ed indipendenza, senza sottoposizione ad alcuna forma di subordinazione gerarchica o funzionale.
4. Il Difensore civico, per l'adempimento dei propri compiti, ha libero accesso agli uffici del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni nonché degli enti convenzionati; anche al fine di effettuare accertamenti diretti, ha diritto di visionare atti e documenti e di averne copia nonché di ottenere ogni notizia ed informazione relativa alla questione trattata, e può convocare dirigenti e funzionari per un esame congiunto delle pratiche e dei procedimenti. Non può essergli opposto il segreto d'ufficio né la riservatezza.
5. Il Difensore civico presenta al Consiglio una relazione entro il 30 giugno di ogni anno, nella quale illustra l'attività svolta nell'anno precedente e le proposte per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze dell'amministrazione, suggerendo soluzioni tecniche ispirate ai criteri dell'efficienze e dell'efficacia dell'azione amministrativa. Ha diritto ad essere ascoltato dagli organi di governo dell'Ente e può inviare agli stessi relazioni su specifiche questioni. Può essere convocato dai medesimi organi.
6. Al Difensore civico spettano l'indennità di carica stabilita dal Consiglio e il trattamento di missione nella misura determinata per i responsabili di servizio, o i compensi determinati in convenzione, nell'ipotesi di istituzione dell'ufficio in forma convenzionata con altri enti.
7. Il Comune assicura al Difensore civico la sede ed il supporto logistico per l'esercizio della propria attività.

TITOLO V

CAPO I

I SERVIZI PUBBLICI

Art.56***Servizi pubblici comunali***

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Art.57***Forme di gestione dei servizi pubblici***

1. La gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza industriale è disciplinata dall'art.113 del D.Lgs.n.267/2000.
2. I servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:
 - a) istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale e dotato di autonomia gestionale;
 - b) aziende speciali, anche consortili;
 - c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile;
4. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
5. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
6. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.
7. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e raccordo per assicurare la tutela degli utenti e dei consumatori, il perseguimento del pubblico interesse nonché un adeguato standard di qualità dei servizi prestati. L'efficacia delle prestazioni e la qualità nell'erogazione dei servizi pubblici sono parametrare con riferimento a standard definiti in Carte dei servizi.
8. Il Consiglio Comunale approva il Piano generale dei servizi pubblici. Esso deve indicare: l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione scelta previa valutazione comparativa per il suo esercizio, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intenderanno perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi, ed il piano finanziario di investimento e di gestione.
9. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredato da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta, anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale ed agli altri servizi gestiti dal Comune.
10. In sede di prima applicazione il Consiglio Comunale effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all'ambito territoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello Statuto.

Art.58***Gestione in economia***

1. E' consentita la gestione in economia dei servizi, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda o una società di capitali.

2. Il Consiglio comunale, con apposite norme di natura regolamentare, stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 59

Istituzione

1. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale, il cui ordinamento e funzionamento sono disciplinati dal proprio statuto e dal dedicato regolamento comunale.
2. L'istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, e ricadenti nei settori della sicurezza sociale, sport, cultura, pubblica istruzione, turismo, tempo libero ed, in generale, delle attività socialmente utili, può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa relazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
4. Il regolamento di cui ai precedenti commi determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
5. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
6. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Istituzione.
7. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
8. Il Consiglio di Amministrazione dell'istituzione è nominato dal Consiglio comunale ed è composto da 3 a 5 membri. Il regolamento di cui al primo comma ne disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti, nonché le modalità di funzionamento. Il Consiglio d'Amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.
9. Il Presidente è nominato dal Consiglio Comunale; rappresenta e presiede il Consiglio d'Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di competenza di quest'ultimo, da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.
10. Il Direttore dell'Istituzione è nominato con deliberazione della Giunta comunale con le modalità previste dal regolamento, che prevede anche le ipotesi di revoca e la durata in carica. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni dell'istituzione.

Art.60**Amministratori dell'istituzione: requisiti, durata in carica e revoca**

1. Gli amministratori delle istituzioni, nominati dal Consiglio comunale, devono possedere i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale ed una specifica competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende, pubbliche o private, per uffici ricoperti.
2. Il Consiglio d'Amministrazione ed il Presidente restano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.
3. Il Consiglio Comunale può revocare i singoli amministratori o l'intero organo esecutivo dell'istituzione in caso di irregolarità gestionale o violazioni della legge. La relativa mozione è proposta dal Sindaco, sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, e deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori.

Art.61**Azienda speciale**

1. Per la gestione di servizi di rilevanza produttiva e di sviluppo economico e civile, il Comune può costituire una o più aziende speciali.
2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale ed imprenditoriale, e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale, che ne disciplina l'ordinamento ed il funzionamento.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
4. Organi dell'azienda speciale sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
5. La nomina del Presidente e degli amministratori spettano al Consiglio comunale fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. Il Consiglio di Amministrazione dell'azienda speciale adotta propri regolamenti interni in conformità dello statuto, per disciplinare l'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda stessa.
6. La nomina del Direttore compete al Consiglio di Amministrazione dell'azienda con le modalità previste dallo statuto dell'azienda stessa.
7. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva il piano-programma comprendente un contratto di servizio che disciplina i rapporti tra ente locale ed azienda speciale, il bilancio annuale e pluriennale di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e le relazioni gestionali con cadenza annuale. Esercita, inoltre, la funzione di vigilanza, sottoponendo a verifica i risultati di gestione e provvedendo alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. Lo statuto dell'azienda speciale prevede uno speciale organo di revisione, forme autonome di verifica gestionale e forme di controllo.
9. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati dal Consiglio comunale soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione e approvate dal Consiglio comunale.
10. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Art.62**Altre forme di gestione dei servizi pubblici**

1. Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, l'economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.
2. In particolare, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi
3. Altre forme di gestione possono essere anche le seguenti:
 - a) apposite convenzioni tra il Comune e la Provincia secondo il principio di sussidiarietà, utilizzando e promuovendo le forme associative più idonee all'esercizio delle attività ed alle finalità da perseguire;
 - b) i Consorzi apposti tra il Comune e la Provincia e/o tra enti locali diversi;
 - c) gli accordi di programma;
 - d) l'unione di comuni.
4. Le decisioni di cui al presente articolo, su proposta del Sindaco, spettano al Consiglio Comunale.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITÀ

CAPO I
AUTONOMIA E CONTROLLI FINANZIARI

Art.63**Autonomia finanziaria**

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione, e determina le tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, prevedendo sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
2. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.
3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione dei servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.
4. Il regolamento sulla partecipazione disciplina tali forme di consultazione nel rispetto del principio di vincolatività della dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino; inoltre, individua idonee forme di pubblicità ed informazione dei cittadini sulle entrate e sulle spese del Comune e sulla gestione dei servizi.

5. Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

Art.64***Demanio e patrimonio***

1. Il Demanio ed il patrimonio comunale sono disciplinati in conformità alla legge.
2. L'acquisizione, la gestione e l'alienazione dei beni costituenti il patrimonio comunale avviene secondo le modalità e nelle forme previste nell'apposito regolamento sull'amministrazione del patrimonio.
3. In ogni caso detti beni devono risultare da appositi inventari, tenuti ai sensi di legge.

Art. 65***Attività contrattuale***

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 66***Attività finanziaria e contabile del Comune***

1. Con apposito regolamento di contabilità redatto nel rispetto della legge, il Consiglio Comunale adotta le norme relative alla contabilità tese ad assicurare il buon andamento, l'efficienza e la trasparenza dell'attività gestionale dell'Ente. Il regolamento stabilisce altresì le procedure per la formazione del bilancio e del conto consuntivo, utilizzando un sistema di scritture contabili, di rilevazioni, di verifiche e di controlli per garantire una retta amministrazione sia sotto il profilo economico-finanziario che amministrativo-patrimoniale. Nel regolamento di contabilità dovranno comunque essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri che consentano, oltre che il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati, con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.
2. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Il regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.

Art. 67***Controllo di gestione***

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione comunale e la trasparenza dell'azione amministrativa, il

regolamento di contabilità disciplina le modalità di svolgimento del controllo di gestione.

2. Il controllo di gestione deve essere articolato almeno in tre fasi necessarie:
 - a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
 - b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
 - c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
3. Ferme restando le competenze dei responsabili di servizio, la funzione operativa e di coordinamento attinente al controllo di gestione è affidata al Collegio dei revisori dei conti, che riferirà periodicamente sulle conclusioni del predetto controllo agli amministratori ed ai responsabili dei servizi, secondo quanto disposto dall'art.198, D.Lgs.n.267/00, e con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.
4. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità, i responsabili dei servizi e delle unità operative dovranno periodicamente riferire circa l'andamento degli uffici, dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi, e verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. La procedura di verifica viene fatta anche attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti.
5. In particolare, il responsabile del servizio finanziario è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.
6. Le modalità, con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati, nonché effettuate le attestazioni di copertura della spesa in relazioni alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, sono disciplinati dal regolamento di contabilità.
7. Il Consiglio comunale conosce dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta, ai revisori dei conti, al Segretario e ai responsabili di cui al comma precedente, sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.

Art. 68

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge un Collegio di Revisori dei conti composto da tre membri, nei modi indicati dalla legge. La durata dell'incarico, la revoca, le cause di cessazione, le ipotesi di incompatibilità e di ineleggibilità sono disciplinate dalla legge.
2. Il regolamento di contabilità stabilisce le funzioni del Presidente, disciplina gli aspetti organizzativi del Collegio ed i suoi rapporti con la struttura comunale. Saranno, altresì, previsti i sistemi ed i meccanismi atti ad assicurare idonee forme di collegamento e di cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed i revisori.
3. Il Collegio dei revisori espleta le funzioni ad esso attribuite dalla legge secondo modalità definite dal regolamento di contabilità e collabora con il Consiglio

Comunale in relazione ai principali provvedimenti a valenza economico-finanziaria incidenti sull'attività del Comune.

In particolare, l'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

- a) emette pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio, in cui esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, tenuto conto anche del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
 - b) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
 - c) relaziona sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità;
 - d) riferisce all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
 - e) procede alla verifica di cassa con scadenza trimestrale;
 - f) svolge la funzione operativa e di coordinamento del controllo di gestione secondo i criteri e le modalità stabilite dall'articolo precedente, dalla legge e dal regolamento di contabilità, raccordandosi a tal fine con la Giunta ed il Consiglio comunale;
 - g) provvede all'attività preordinata alla valutazione dei risultati di gestione dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art.40, comma 4, del presente Statuto, e secondo quanto disposto dai regolamenti sulla contabilità e sull'ordinamento degli uffici e servizi.
4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente e delle sue istituzioni.
 5. Il Comune assicura al Collegio dei Revisori dei Conti risorse economiche, umane e strumentali adeguate per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dalla legge e dallo Statuto

TITOLO VII **NORME FINALI E TRANSITORIE**

CAPO I

MODIFICAZIONE E ABROGAZIONE - REGOLAMENTI - ENTRATA IN VIGORE

Art.69

Modificazione ed abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con le procedure previste dalla legge.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto dovrà essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisce quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Art.70**Revisioni dello Statuto**

1. Le innovazioni contenute in leggi che abbiano incidenza sul quadro organizzativo e funzionale del Comune e sulle disposizioni statutarie comportano la necessaria revisione dello Statuto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore degli stessi provvedimenti normativi
2. L'iniziativa della revisione dello Statuto appartiene a ciascun consigliere comunale ed alla Giunta. I cittadini possono presentare proposte di revisione ai sensi dell'art.50, comma 3, del presente Statuto. Il regolamento consiliare determina le modalità per l'informazione dei cittadini e la partecipazione degli stessi, anche in forma associata, sulle proposte di revisione dello Statuto e sul procedimento di esame.

Art.71**Regolamenti**

1. Il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e gli altri regolamenti comunali previsti dal presente Statuto sono sottoposti a revisione e deliberati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, se compatibili con i principi e le disposizioni statutarie. Le norme regolamentari in contrasto con le disposizioni statutarie sono comunque da considerarsi prive di ogni effetto.
3. I principi e le disposizioni statutarie, anche se rinviano a norme regolamentari comunali per la disciplina di dettaglio, devono sempre ritenersi immediatamente applicabili.

Art.72**Disposizioni transitorie**

1. In sede di prima applicazione del presente Statuto, entro 150 giorni dalla sua entrata in vigore, il Sindaco presenta le linee programmatiche per la restante parte del mandato amministrativo in corso, secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 30.
2. Nella prima seduta utile successiva all'entrata in vigore del presente Statuto e comunque non oltre 30 giorni dalla vigenza dello stesso, il Consiglio comunale, all'uopo convocato, provvede alla elezione del Presidente e del Vice Presidente, con le modalità di cui all'articolo 13 del presente Statuto.

Art.73**Entrata in vigore**

1. Dopo la sua approvazione con deliberazione del Consiglio comunale, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio dell'Ente comunale per trenta giorni consecutivi, ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.